

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

MARCHI «FAMILIARI»
Registrazione nulla se c'è uso indebito



L'articolo 1 bis del regio decreto 929/1942, interpretato alla luce della direttiva 89/104/CE, fa ritenere contrastante coi «principi della correttezza professionale» l'uso del patronimico che pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà. Così il giudice, nel decidere sulla nullità della registrazione del marchio e sulla legittimità dello sfruttamento del segno, deve accertare se il suo uso produca o no tale effetto.

POLIZZE PLURIENNALI
Disdetta valida anche sotto i 3 anni

È valido ed efficace il recesso dell'assicurato da un contratto di assicurazione pluriennale, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Dl 7/2007, perfezionatosi prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge di conversione, anche a prescindere dal fatto che la polizza non fosse "in vita" da almeno tre anni al momento della disdetta. Infatti tale requisito di durata - introdotto dalla legge di conversione - non opera per le disdette effettuate sotto il vigore del Dl.

A CURA DELLA REDAZIONE PLUS PLUS 24 DIRITTO
www.plusplus24diritto.ilssole24ore.com

Successioni. La giurisprudenza della Cassazione è costante - Fa eccezione un'isolata pronuncia del 1991

Eredità - Rinuncia con inventario

Ma le motivazioni sono scarse e la legge non richiede l'adempimento

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla

Per formulare una valida rinuncia all'eredità, occorre prima procedere alla redazione dell'inventario dell'eredità? Questo dubbio attanaglia la prassi professionale perché, a fronte di un comportamento univoco dei notai (nel senso di non ritenere necessario l'inventario dell'eredità per esprimere una valida rinuncia all'eredità), la Corte di cassazione, con poche, ma incessanti e praticamente non motivate pronunce (le sentenze 7076/1995, 4845/2003 e 5862/2014), ha sancito esattamente il contrario. Vediamo i termini della questione.

Il soggetto che è denominato come «chiamato all'eredità» è colui che, per legge o testamento, è candidato a diventare erede del defunto, qualora dichiarati di accettare l'eredità che gli sia offerta per effetto del decesso del defunto.

Fino all'accettazione dell'eredità, il chiamato non ha la titolarità del patrimonio ereditario e non è tenuto a rispondere dei debiti del defunto; una volta che, invece, il chiamato abbia accettato l'eredità (senza essersi avvalso del beneficio di inventario), egli risponde dei debiti del defunto, di qualunque entità essi siano (e, quindi, anche se superino il valore dell'attivo ereditario); per significare questa situazione si dice che egli, in tal caso, è un erede "puro e semplice".

Se invece l'accettazione dell'eredità sia fatta con il beneficio d'inventario, l'erede non risponde dei debiti del defunto che superino il valore dell'attivo ereditario.

Possessori e non
Ora, nessun problema si pone per il chiamato all'eredità che non sia nel possesso dei beni ereditari (per "possesso" si intende la materiale disponibilità di beni del defunto, anche di minimo valore: ad esempio, la sua casa, la sua automobile, i suoi averi, i suoi effetti personali): il chiamato non possessore ha 10 anni di tempo per accettare l'eredità e fino a

che l'accettazione non avvenga, nessuno può pretendere che egli paghi i debiti del defunto.

Se si passa invece a osservare il caso del chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari, l'articolo 485 del Codice civile dispone che egli deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se entro questo termine abbia cominciato l'inventario, ma non sia stato in grado di completarlo, egli può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravicircostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso il termine (trime-

LA NORMA
L'articolo 521 del Codice civile stabilisce che chi rifiuta si considera come se non fosse mai stato chiamato a entrare nella successione

strale o prorogato) senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede "puro e semplice". Compiuto invece l'inventario, il chiamato all'eredità che non abbia ancora fatto la dichiarazione di accettazione dell'eredità ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinuncia all'eredità. Se questo termine decorre senza che il chiamato abbia espresso la volontà di rinunciare o di accettare con il beneficio d'inventario, egli è considerato erede "puro e semplice".

D'altro canto, l'articolo 519 del Codice civile attribuisce al chiamato il diritto di rinunciare all'eredità e l'articolo 521 sancisce che chi rinuncia all'eredità si considera «come se non vi fosse mai stato chiamato».

Allora, ci si chiede: quando l'articolo 485 del Codice civile parla di rinuncia all'eredità da parte del chiamato una volta che sia stato compiuto l'inventario, sta alludendo a una facoltà alternativa a quella dell'accettazione

beneficiaria? O sta alludendo al fatto che il compimento dell'inventario è condizione imprescindibile per poter validamente rinunciare all'eredità?

Quest'ultima appare essere, in realtà, una lettura non appropriata della normativa in questione. La legge infatti pare offrire solo i seguenti possibili scenari:

■ due soluzioni "radicali": l'accettazione "pura e semplice" e la rinuncia e cioè la incondizionata adesione alla chiamata ereditaria o il suo categorico respingimento; e

■ due soluzioni "di riflessione": l'accettazione con beneficio di inventario, seguita dalla redazione dell'inventario (qui, da subito, il chiamato intende aderire alla chiamata, ma intende cautelarsi dell'eventuale eccedenza del passivo rispetto all'attivo); oppure, viceversa, la redazione dell'inventario, al cui esito si rimanda la decisione se accettare o meno.

Conclusioni fuorvianti

Andare dunque a desumere da questo panorama normativo l'imprevedibilità dell'inventario per poter validamente esprimere una rinuncia all'eredità significa far dire alla legge ciò che essa non vuole, e cioè pretendere un'inventariazione (e relativo dispendio di tempi e di costi) a carico di chi non ha nessuna volontà di sapere come è composta la massa ereditaria: ciò che anche la Cassazione ha bensì affermato, ma solo nell'isolata e lontana sentenza n. 11634/1991.

Appare infatti indubbio che tra la posizione dei creditori (i quali cerchino di soddisfarsi su un patrimonio diverso da quello del proprio debitore) e la posizione del chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari (magari di beni insignificanti, magari per un breve periodo di tempo) e abbia formulato una radicale rinuncia all'eredità, sia quest'ultima posizione a dover prevalere, senza che debba soccombere per il fatto di un mancato inventario che nessuna norma gli impone.

Il caso concreto



Il debito
Il signor Mario Rossi viene condannato nel 2009 al risarcimento di un ingentissimo danno. Il suo patrimonio non è capiente per far fronte al risarcimento e viene per intero sottoposto a esecuzione forzata

(vedova e senza figli) del signor Mario Rossi, titolare di un ingente patrimonio. Ne sono eredi Giovanni e Andrea Rossi, che accettano l'eredità della nonna

L'azione dei creditori

I creditori di Mario Rossi, rimasti insoddisfatti, convengono in giudizio Giovanni e Andrea Rossi, considerandoli eredi puri e semplici di Mario Rossi (e, quindi, responsabili per le sue obbligazioni), sostenendo che la rinuncia all'eredità formalizzata al momento della morte del padre sarebbe improduttiva di effetti. Ciò per il fatto che Giovanni e Andrea Rossi non hanno proceduto alla redazione dell'inventario dell'eredità

Le vicende dell'eredità

Mario Rossi muore nel 2014 lasciando insoddisfatta una rilevante parte del suo debito. I suoi eredi (due figli, Giovanni e Andrea Rossi), conviventi con il genitore e, quindi, in una situazione di «possesso dei beni ereditari», rinunciano tempestivamente all'eredità (entro tre mesi dall'apertura della successione). Nel 2017 muore la madre

L'analisi. L'interpretazione delle modalità previste

La decisione non è legata per legge alla ricognizione

Angelo Busani

L'eredità è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi del defunto; di questi rapporti di diritto il chiamato all'eredità (per legge o per testamento) che accetti l'eredità. Accettare l'eredità significa rispondere dei debiti del defunto anche se il loro valore eccede il valore dell'attivo ereditario. Bisogna prestare quindi estrema attenzione alle modalità con le quali un'eredità viene accettata dal chiamato: una volta che sia intervenuta l'accettazione, l'acquisizione dell'eredità è irreversibile, e non si può più dismettere la qualità di erede.

L'eredità si può accettare con tre diverse modalità:

■ l'accettazione espressa, vale a dire la dichiarazione con la quale il chiamato manifesta (oralmente o per iscritto, non necessariamente in un atto notarile) la volontà di diventare erede;

■ l'accettazione tacita, e cioè il compimento di un atto, inerente un bene o un rapporto compresi nell'eredità, che il chiamato non avrebbe il diritto di compiere se non avesse la volontà di diventare erede (ad esempio, la vendita di una autovettura appartenuta al defunto);

■ l'accettazione presunta (o ex lege), e cioè la situazione che materia per il fatto che il chiamato abbia il "possesso" dei beni ereditari (e cioè una qualsiasi relazione materiale con essi) e decorrono tre mesi dall'apertura della successione senza che il chiamato abbia fatto l'inventario (se l'inventario è stato fatto, l'eredità si considera accettata qualora il chiamato, entro i quaranta giorni dal compimento dell'inventario, non dichiarò di rinunciare all'eredità o di avvalersi del beneficio di inventario).

È bene ricordare, a quest'ultimo riguardo, che il "possesso" dal quale discende l'accettazione presunta dell'eredità può essere anche il possesso di un solo giorno (Cassazione, sentenza n. 1317/1984), il possesso di un solo bene (Cassazione n. 4707/1994 e n. 11018/2008), il possesso di un

bene di irrilevante valore (Cassazione n. 3175/1979).

Se fosse vero che il chiamato possessore dovrebbe redigere l'inventario per poter rinunciare validamente, allora vorrebbe dire che chiunque conviva con una persona che sia poi defunta in presenza di una sua grave situazione debitoria dovrebbe procedere all'inventariazione al fine di poter rinunciare all'eredità: per definizione, il convivente del defunto ne possiede un qualche bene (non fossero altro che gli "effetti personali"). Ma questa non è una interpretazione plausibile:

LA SPIEGAZIONE

Il testo indica solo che il chiamato che ha redatto l'elenco ha la facoltà di rinunciare ai beni

quando la legge parla della rinuncia come di una facoltà del chiamato che ha redatto l'inventario (in alternativa alla facoltà di accettazione dell'eredità), non sta dicendo che per rinunciare occorre prima inventariare. Sta solo dicendo che, una volta accertata, per il tramite dell'inventario, la consistenza della massa patrimoniale dimessa dal defunto, ci sono tre possibili strade che il chiamato può percorrere: l'accettazione pura e semplice, l'accettazione beneficiata e la rinuncia all'eredità.

In altri termini, la rinuncia all'eredità può essere sia il frutto di una scelta radicale (è la scena del chiamato che non vuole acquisire il patrimonio ereditario senza nemmeno volers sapere come esso è composto) sia il frutto di una scelta meditata (e cioè dopo aver inventariato l'eredità). Sostenere che, in caso di possesso di beni ereditari, occorre necessariamente far luogo all'inventario per poter rinunciare significa inventare un onere che il Codice civile non prevede.

Quotidiano del **Diritto**



di **Giuglielmo Saporito**

Alla carenza di personale in pubblici uffici non si può rimediare in modo spontaneo: lo ha sperimentato un coordinatore dei Giudici di pace del salernitano, sanzionato dal Csm con la revoca dell'incarico, come ora confermato dal Tar Lazio - per aver consentito che un soggetto estraneo collaborasse nei servizi, retribuito dagli stessi giudici di pace presenti nell'ufficio.

TAR DEL LAZIO
Niente dipendenti «privati» nei tribunali

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

Il Sole **24 ORE**

I CODICI DEL SOLE 24 ORE

L'INDISPENSABILE STRUMENTO PROFESSIONALE



Il volume è dedicato all'insieme degli istituti relativi alla regolazione, al controllo e all'uso del territorio. Materie travolte dalla legislazione italiana degli ultimi anni, in nome di una pretesa semplificazione. Attraverso un'efficace selezione dei provvedimenti e numerosi approfondimenti autorali, il Codice dà atto di un panorama normativo in costante evoluzione.

IN EDICOLA DAL 14 GIUGNO
CON IL SOLE 24 ORE A SOLI 9,90 € *

*Oltre al prezzo del quotidiano. L'opera si compone di 8 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.